

N. 2772

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ZECCHINO, PELLEGRINO, MACERATINI,  
LISI e CENTARO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 1997**

—————

Modifica e integrazione dell’articolo 24 della legge 11 febbraio 1992,  
n. 157, concernente norme per la protezione della fauna selvatica  
omeoterma e per il prelievo venatorio

—————

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che in tempi da considerarsi tempestivi le regioni hanno recepito la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la tutela della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» ed è pertanto logico che il legislatore nazionale sia oggi chiamato ad affinare o integrare delle norme che l'applicazione concreta della legge ha evidenziato come incongrue o bisognose di arricchimento in termini di contenuti programmatici.

Il presente disegno di legge ha per l'appunto tale carattere riproponendosi di modificare uno solo degli articoli della legge citata.

Il riferimento è all'articolo 24 della legge n. 157 del 1992, ove si dettano disposizioni volte a finanziare le associazioni venatorie attraverso un contributo forzoso di tutti i cacciatori allo scopo di porle nella condizione di adempiere ai compiti che la legge impone alle stesse.

Ebbene se è vero che il comma 2 del citato articolo impone che le disponibilità siano ripartite con decreto del Ministero del tesoro entro il 31 marzo di ciascun anno, non è meno vero che ciò avviene con due o tre anni di ritardo.

La causa di tale inefficienza non è comunque da ricercare negli uffici del Ministero del tesoro, bensì nella norma che impone il concerto di tre ministeri per erogare cifre abbastanza modeste e per le quali lo Stato svolge la sola funzione di esattore trattenendo per sé, a vario titolo, circa il 10 per cento del riscosso.

Per tali ragioni si ritiene necessario riformulare la norma «incriminata» affinché il Ministero del tesoro sia posto nella condizione di operare alla luce delle risultanze di una conferenza di servizi conformemente a una prassi ormai consolidata anche per questioni di più grande rilievo.

La riformulazione parziale dell'articolo 24 della legge n. 157 del 1992 offre altresì l'occasione per corrispondere positivamente a una più volte manifestata esigenza dei vertici del mondo venatorio nazionale.

La caccia, quale fatto di costume, nella grande maggioranza delle nazioni ha prodotto un riverbero culturale che si è tradotto nella costituzione di musei nazionali, regionali e persino provinciali, come ben testimoniato dal «Museo della caccia e della pesca» di Mareta, Val Ridanna, in provincia di Bolzano.

Purtroppo, come non raramente accade, l'Italia fa eccezione ed è da tempo che la Federazione italiana della caccia chiede che a tale lacuna sia posto rimedio ponendo a carico del «popolo dei cacciatori» ogni onere di costituzione e gestione di un museo nazionale dell'attività venatoria.

A tutto ciò provvede un comma aggiuntivo al citato articolo 24 della legge n. 157 del 1992 e non vi è chi non possa apprezzare il fatto che se questa proposta troverà rapida approvazione, per una volta, nel nostro Paese una categoria del sociale si farà totalmente carico della soluzione di un problema di interesse generale.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dai seguenti:

«2. Le disponibilità del fondo sono annualmente ripartite nel seguente modo:

a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale;

b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;

c) 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa».

2-bis. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del comma 2».

2. All'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono infine aggiunti i seguenti commi:

«4-bis. A decorrere dal primo gennaio 1998 l'addizionale di cui al comma 1 è aumentata di lire 3.000 da destinare integralmente all'Unione nazionale delle associazioni venatorie italiane (UNAVI) per l'assolvimento dei compiti statutari e per la realizzazione del Museo nazionale della caccia.

4-ter. Il disposto di cui al comma 4 si applica anche nei confronti dell'UNAVI».

